

**DELIBERAZIONE 23 OTTOBRE 2019
423/2019/R/TLR**

ESITI DELLA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI ESCLUSIONE DALLA REGOLAZIONE DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO, PRESENTATE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 574/2018/R/TLR DALLE SOCIETÀ BIOENERGIE GEN. ST. VALENTIN, FEICHTER S.R.L. E DAI COMUNI DI NATURNO E BERCETO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1084^a riunione del 23 ottobre 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 23/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 23/2018/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 574/2018/R/tlr) e il relativo Allegato A (di seguito: OITLR);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2019, 398/2019/R/tlr (di seguito: deliberazione 398/2019/R/tlr).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (nel seguito: telecalore);
- l'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, definisce come rete di telecalore "*qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria*";

- l'OITLR, che ha definito gli obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del telecalore, all'art. 7 prevede la possibilità per gli esercenti di presentare istanza di esclusione di una rete di telecalore dalla regolazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti di cui al comma 1.1:
 - a) presenza di più del 50 per cento dell'estensione della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato (di seguito: requisito a));
 - b) rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all'avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti (di seguito: requisito b));
 - c) centrale di produzione del calore immesso nella rete di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all'interno di uno degli stabili degli utenti del servizio (di seguito requisito c));
- l'Autorità, con deliberazione 574/2018/R/tlr, ha abrogato le deliberazioni 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr, fermi restando gli effetti prodotti dalle stesse;
- l'Autorità, con deliberazione 398/2019/R/tlr, ha aggiornato l'elenco delle reti di telecalore escluse dalla regolazione ai sensi della deliberazione 574/2018/R/tlr.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Bioenergie Gen. St. Valentin, con comunicazione del 29/03/2019 (prot. Autorità A/8014 del 01/04/2019) e del 31/03/2019 (prot. Autorità A/8018 del 01/04/2019), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell'Autorità la rete denominata "Bioenergie St. Valentin" sita nel comune di Curon Venosta (BZ); con comunicazione del 9/04/2019 (prot. Autorità P/9214 di pari data), del 22/05/2019 (prot. Autorità P/13423 di pari data) e del 11/06/2019 (prot. Autorità P/15452 di pari data) è stata richiesta alla società documentazione integrativa, fornita dalla stessa con comunicazioni del 17/05/2019 (prot. Autorità A/13050 di pari data) e del 02/07/2019 (prot. Autorità A/17731 del 03/07/2019); l'analisi della documentazione inviata non ha consentito di verificare la presenza del requisito a) di esclusione, in quanto gli elementi disponibili non hanno consentito di verificare la corretta applicazione della definizione di suolo pubblico, tra cui devono essere ricompresi anche strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio;
- la società Feichter S.r.l., con comunicazione del 26/08/2019 (prot. Autorità A/21738 di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell'Autorità la rete denominata "Feichter Srl" sita nel comune di Valle Aurina (BZ); l'analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito a) di esclusione;
- il Comune di Naturno, con comunicazione del 28/06/2019 (prot. Autorità A/17388 del 01/07/2019), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell'Autorità la rete denominata "Teleriscaldamento del comune di Naturno" sita nel comune di Naturno (BZ); con comunicazione del 22/07/2019 (prot. Autorità P/19410 di pari data) è stato richiesto al Comune documentazione integrativa, fornita dallo stesso con comunicazione del 21/08/2019 (prot. Autorità A/21544 di pari data); l'analisi della

documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito b) di esclusione;

- il Comune di Berceto, con comunicazione del 18/07/2019 (prot. Autorità A/19324 del 19/07/2019), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell’Autorità la rete denominata “Centrale comunale a biomassa“ sita nel comune di Berceto (PR); con comunicazione del 25/09/2019 (prot. Autorità P/24311 di pari data) è stato richiesto al Comune documentazione integrativa, fornita dallo stesso con comunicazione del 07/10/2019 (prot. Autorità A/25475 di pari data); l’analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito c) di esclusione.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sia necessario accogliere le istanze di esclusione per le reti di telecalore caratterizzate dalla presenza di almeno uno dei requisiti di esclusione di cui al comma 1.1 dell’OITLR, presentate:
 - a) dalla società Feichter S.r.l., con riferimento alla rete denominata “Feichter Srl” sita nel comune di Valle Aurina (BZ);
 - b) dal Comune di Naturno, con riferimento alla rete denominata “Teleriscaldamento del comune di Naturno” sita nel comune di Naturno (BZ);
 - c) dal Comune di Berceto, con riferimento alla rete denominata “Centrale comunale a biomassa” sita nel comune di Berceto (PR);
- sia necessario rigettare l’istanza di esclusione per la rete di telecalore presentata dalla società Bioenergie Gen. St. Valentin, con riferimento alla rete denominata “Bioenergie St. Valentin” sita nel comune di Curon Venosta (BZ);
- sia altresì opportuno, in un’ottica di maggiore trasparenza, allegare alla presente deliberazione l’elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 398/2019/R/tlr, integrato con le reti escluse ai sensi della deliberazione 574/2018/R/tlr e di cui sopra

DELIBERA

1. di accogliere le istanze di esclusione dalla regolazione settoriale definita dall’Autorità presentate:
 - a) dalla società Feichter S.r.l., con riferimento alla rete denominata “Feichter Srl” sita nel comune di Valle Aurina (BZ);
 - b) dal Comune di Naturno, con riferimento alla rete denominata “Teleriscaldamento del comune di Naturno“ sita nel comune di Naturno (BZ);
 - c) dal Comune di Berceto, con riferimento alla rete denominata “Centrale comunale a biomassa“ sita nel comune di Berceto (PR);
2. di rigettare l’istanza di esclusione dalla regolazione settoriale definita dall’Autorità presentata dalla società Bioenergie Gen. St. Valentin, con riferimento alla rete denominata “Bioenergie St Valentin” sita nel comune di Curon Venosta (BZ);

3. di prevedere che le reti di telecalore di cui al punto 1 siano conseguentemente escluse dagli obblighi informativi relativi all'*Anagrafica Territoriale del Teleriscaldamento e Teleraffrescamento* (ATT), restando invece in capo al soggetto che le gestisce, qualora svolga altre attività soggette alla regolazione dell'Autorità, gli obblighi informativi definiti dall'OITLR;
4. di allegare alla presente deliberazione l'elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 398/2019/R/tlr, integrato con quanto disposto al punto 1 (*Allegato A*), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento, completo del relativo *Allegato A*, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini